

Sent. n. 12/2025 pubbl. il 19/02/2025
Rep. n. 14/2025 del 19/02/2025



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ristrutturazione
dei debiti del
consumatore

n. 1/2025

Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 89/2024 Rg. avviato su domanda di

OLGA TIJU

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Olga Tiju presentava ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva il pagamento - saldate le spese di procedura in prededuzione per euro 1.588,00 - del solo creditore ipotecario Tigri spv srl (il cui credito ammonta ad oggi ad euro 96.542,61) riconoscendogli una somma di circa euro 12.812,00 nell'arco di (come modificato da ultimo) 8 anni (86 rate mensili di circa euro 150,00 ciascuna), gli altri creditori non ricevendo alcunché.

Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, veniva emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. Cecchini alle comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori, uno dei quali faceva pervenire le osservazioni meglio esaminate nel prosieguo.

In particolare, il creditore ipotecario Tigri spv srl contestava, ancorché assai genericamente, la convenienza della proposta in quanto eccessivamente penalizzante tenuto conto sia delle tempistiche di pagamento e sia della cifra offerta.



Come noto, ai sensi dell'art. 70 co. 7 cod. crisi (nella sua formulazione come novellata dal d.lgs n. 136/24 e applicabile alle procedure pendenti ex art. 56 del citato correttivo) *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata"*. Tale parametro, quindi, è quello normativamente fissato per il giudizio di convenienza.

A questo proposito, occorre anzitutto premettere che la ricorrente risulta coobbligata, verso il citato creditore Tigri spv srl, con il terzo Giuseppe Antonaccio in forza del contratto di mutuo ipotecario da costoro sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione (cointestata) attualmente oggetto di espropriazione forzata Rge n. 164/22.

In detto procedimento espropriativo, l'esperimento di vendita programmato (ma non svoltosi per effetto della misura protettiva) riportava quale prezzo base la somma di euro 40.400,00 (con offerta minima di euro 30.300,00).

Risulta però (vd. dichiarazione resa dal professionista delegato) che non erano state effettuate, entro il termine del bando, offerte.

È possibile, quindi, ipotizzare che – nell'ambito di una ipotetica liquidazione controllata aperta a carico della odierna ricorrente e comproprietaria – si sarebbe potuto incamerare, venduto l'intero bene al costo di euro 22.275,00 (prezzo base euro 30.300,00 ridotto del 25% non riscuotendo l'immobile – come dimostrato dall'esperimento che sarebbe andato deserto – alcun interesse a cifre superiori), la somma di circa euro 11.137,00 (posto che la massa attiva della debitrice avrebbe potuto contare, in quanto comproprietaria, solo sulla metà del ricavato).

L'importo in questione, peraltro, sarebbe stato da decurtare ulteriormente delle spese di liquidazione (pubblicazione, ecc.) e del compenso del liquidatore di circa 1.100,00 euro (nonché, in caso di intervento nell'esecuzione in corso, anche dei compensi di delegato e custode).

Appare, pertanto, evidente come la proposta – pur esigua – si presenti, in ultima analisi, comunque più vantaggiosa per il creditore.

Merita, per chiarezza, rilevare anche come, in questa sede, non si possa tener conto dell'offerta di euro 16.000,00 avanzata dal terzo Tiju Antonaccio Daniel per l'acquisto della quota attualmente in proprietà del terzo Giuseppe Antonaccio, trattandosi di



Sent. n. 12/2025 pubbl. il 19/02/2025
Rep. n. 14/2025 del 19/02/2025

questione che involge un presunto contratto tra, appunto, Daniel Tiju Antonaccio e Giuseppe Antonaccio (tutti soggetti estranei a questa procedura) per la cessione della comproprietà ed eventualmente il creditore (anche del comproprietario) Tigri spv srl (il cui diritto verso il codebitore rimarrebbe, ancorché decurtato di quanto pagato dalla sovraindebitata, pur sempre intatto poiché per il coobbligato estraneo a questa procedura non può operare alcuna esdebitazione – vd. art. 278 co. 7 cod. crisi). Si tratterebbe, in sostanza, di un accordo transattivo che, se concluso, potrebbe forse evitare la permanenza del credito verso il terzo comproprietario e quindi comportare il venir meno di ogni pretesa verso il bene in garanzia, ma rispetto al quale non sussiste – in questa sede – alcuna facoltà di gestione.

p.q.m.

- (-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da Olga Tiju;
- (-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata ai creditori;
- (-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, resolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
- (-) dispone che l'Occ – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
- (-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
- (-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
- (-) dichiara chiusa la procedura.

Pesaro, il 09.01.2025



Il Giudice

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, li **19 FEB 2025** di registrazione
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)

